



Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212

Atto del Governo 131

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	131	
Titolo:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212	
Norma di riferimento:	Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera h), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508	
	Senato	Camera
Date:		
Presentazione:	22/02/2024	22/02/2024
Annuncio all'Assemblea:	27/02/2024	27/02/2024
Assegnazione:	27/02/2024	27/02/2024
Termine per l'espressione del parere:	28/03/2023	28/03/2024
Commissione competente:	7 ^a Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport	VII Cultura
Rilevi di altre Commissioni:	5 ^a Bilancio (assegnato il 27 febbraio 2024)	V Bilancio e Tesoro (assegnato il 27 febbraio 2024 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 13 marzo 2024)

Premessa

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame ([atto del Governo 131](#)) reca modifiche al regolamento concernente la **disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica**, adottato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212](#).

Il regolamento che si intende modificare è stato emanato in attuazione della [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), ed in particolare dell'articolo 2, comma 7, lettera h), di tale legge, che attribuisce al Governo il compito di disciplinare, con uno o più regolamenti di delegificazione, **i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi nelle istituzioni AFAM**.

Le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), ai sensi della [legge n. 508 del 1999](#), sono le seguenti: le **Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati**.

L'elenco completo dei 105 istituti è riportato sul [sito del Ministero dell'università e della ricerca](#).

Per un approfondimento sulle **istituzioni AFAM**, si consulti la [sezione](#) ad esse dedicata del *portale della documentazione* della Camera dei Deputati.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto evidenzia che esso è finalizzato ad **aggiornare il regolamento** di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005](#) sulla base delle **numerose modifiche normative intercorse dal 2005 ad oggi** oltreché per rispondere alla fisiologica evoluzione delle **esigenze formative degli studenti**.

Il provvedimento è strutturato sotto forma di **novella**: la relazione illustrativa argomenta che tale tecnica legislativa garantisce, infatti, una **maggiore uniformità e chiarezza**, in particolare nelle ipotesi in cui le modifiche da apportare siano **puntuali, precise e non frammentarie**.

Venendo ai **contenuti dello schema di decreto in esame**, essi sono stati ispirati dalle proposte formulate ad esito dei lavori del "**tavolo permanente AFAM**" attivo presso il Ministero dell'università e della ricerca tra il 2020 ed il 2021, e saranno dettagliatamente commentati nel presente dossier.

Come si vedrà, una frazione di essi consiste nel **mero aggiornamento** del disposto del regolamento vigente alle **evoluzioni normative** che si sono verificate nel passato ventennio (ad esempio: cambi di denominazioni di enti e istituzioni), o nel **mero coordinamento testuale**.

Si elencano di seguito le **modificazioni** che, invece, assumono un **carattere veramente innovativo** rispetto al quadro vigente, del quale ambiscono a delineare una vera e propria **riforma**:

- è devoluta alle **single istituzioni AFAM** la competenza in ordine alla definizione del **numero e della denominazione di dipartimenti, corsi e scuole**, nonché del loro funzionamento;

- **l'aggregazione in scuole** dei corsi vertenti su materie omogenee, diviene una **mera facoltà** lasciata alle singole istituzioni;

- si prevede che i dipartimenti e le scuole si dotino di **organi collegiali di coordinamento**, all'interno dei quali è nominato almeno un **rappresentante degli studenti**, e di **coordinatori di dipartimento e di scuola elettivi**;

- viene introdotta, nel quadro normativo interno alle singole istituzioni, una **distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi**, e viene stabilito che questi ultimi non necessitino dell'approvazione ministeriale;

- viene aggiornata la normativa vigente in materia di **requisiti e di procedure per l'autorizzazione ministeriale al rilascio di titoli di studio aventi valore legale nei confronti delle istituzioni AFAM non statali**;

- la competenza sulla **produzione artistica** svolta nell'ambito dell'istituzione passa dai dipartimenti al **Consiglio accademico**, in modo da assicurarne una gestione centralizzata e trasversale;

- viene chiarita, rispetto al testo vigente del regolamento, la **distinzione tra corso di perfezionamento e corso di master**;

- vengono istituiti i **diplomi accademici ed i dottorati di ricerca ad honorem**;

- viene introdotta nel regolamento la fattispecie del **corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico**, attualmente coincidente con i corsi accademici di restauro abilitanti, per il cui conseguimento si individua come necessaria l'acquisizione di almeno **300 crediti formativi**;

- viene fissata in **36 crediti formativi** la quantità media di impegno annuale richiesta a uno **studente a tempo parziale**;

- la **soglia minima per la frequenza obbligatoria** ai corsi è abbassata dall'80 al **50 per cento**, ma è concessa alle singole istituzioni la possibilità di prevedere percentuali maggiori.

Nel complesso, l'obiettivo che lo schema di decreto in esame si pone è quello di **valorizzare maggiormente**, rispetto al contesto attuale, **l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni AFAM**, in conformità ai principi costituzionali recepiti nella legge 508 e al processo di **avvicinamento delle istituzioni AFAM al sistema universitario** da essa delineato.

Si segnala che lo schema di decreto in oggetto è accompagnato dalla **relazione illustrativa**, dalla **relazione tecnica**, dall'**analisi tecnico-normativa** e dall'**analisi d'impatto della regolamentazione**, nonché dei **pareri del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale (CNAM)** e del **Consiglio di Stato**.

Si ricorda che sullo schema di decreto in oggetto è intercorsa una **lunga interlocuzione tra l'Amministrazione proponente**, il Ministero dell'università e della ricerca, ed il **Consiglio di Stato**, che ha restituito il provvedimento in oggetto in ben due occasioni, il 5 dicembre 2022 e il 3 luglio 2023, sottolineando in entrambi i casi la **stretta connessione esistente tra lo schema in oggetto e quello in materia di reclutamento** (AG 126).

Da ultimo, nel proprio parere interlocutorio del 29 dicembre 2023, il Consiglio di Stato ha sollecitato il Ministero dell'università e della ricerca ad acquisire, sullo schema di decreto in esame, il **concerto del Ministero dell'istruzione e del merito**, in ragione della presenza, nell'articolato, di novelle al regolamento vigente che sembrano idonee a incidere anche su materie di competenza di tale Ministero. L'Amministrazione proponente ha

acquisito il concerto richiesto, in relazione alle sole disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4, 6, lettera c) e d), 8 e 11, lettera b).

Contenuto

L'**articolo 1** dello schema di decreto in oggetto apporta **diverse modificazioni** al regolamento recante **disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)** di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212](#) (di seguito denominato "regolamento").

L'**articolo è composto da 13 commi**, ciascuno dei quali o incide su un diverso articolo del citato regolamento, o è volto ad aggiungere ad esso articoli aggiuntivi.

Il **comma 1 dell'articolo in esame** reca modifiche all'**articolo 1 del regolamento**, rubricato "**Definizioni**". Le modifiche apportate sono le seguenti:

- viene aggiornata la **denominazione del Ministero competente** in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (lett. a));
- il riferimento all'Accademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati è sostituito con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli **Istituti superiori di studi musicali e coreutici** (lett. b));
- il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è sostituito con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (**ANVUR**), istituita ai sensi dell'[articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#) (lett. c));
- in riferimento ai regolamenti adottati dalle singole istituzioni AFAM, si supera l'istituto attualmente vigente dei "regolamenti didattici" e lo si sostituisce con due istituti distinti, i "**regolamenti dei corsi**", concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio, e il "**regolamento didattico generale**", concernente la disciplina degli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio (lett. d) ed e));
- tra i "corsi", a quelli attualmente contemplati (i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, e i corsi di perfezionamento o master) sono aggiunti i **corsi di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico**, mentre i "corsi di formazione alla ricerca" sono sostituiti con i "**corsi di dottorato di ricerca**" (lett. f));

La **relazione illustrativa** specifica che i **corsi di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico** cui si fa riferimento sono i **corsi accademici (abilitanti) di restauro autorizzati**. Tale inserimento è volto ad allineare il testo regolamentare a quanto disposto con il [decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302](#), concernente l'istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello, di durata quinquennale, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali". Il citato corso è stato istituito nelle Accademie di belle arti, e consente il conseguimento di un titolo equiparato alla laurea magistrale LMR02. Gli Istituti che lo impartiscono sono attualmente articolati in sei profili formativi professionalizzanti, e la prova finale del corso ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali.

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione dei "corsi di formazione alla ricerca" con i "**corsi di dottorato di ricerca**", essa è adottata in coordinamento con la modifica nella denominazione del corso operata, a livello di fonte primaria, all'[articolo 3, comma 10, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#).

- tra i "titoli", i diplomi accademici di "formazione alla ricerca" in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design, sono sostituiti con quelli di "**dottorato di ricerca**" in tali campi (lett. g));
- è modificata la definizione di "**dipartimento**" specificando, in primo luogo, che per esso si intende la struttura di coordinamento "**dei corsi e delle eventuali scuole ad esso afferenti**" (e non solo "delle scuole ad esso afferenti"), e, in secondo luogo, **escludendo** che tra le attività da esso coordinate vi siano anche quelle di "**produzione artistica**" (lett. h)).

Il **comma 2 dell'articolo in esame** reca modifiche all'**articolo 3 del regolamento**, che contiene disposizioni in materia di **titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati**. Le modificazioni apportate sono le seguenti:

- nella lista dei titoli rilasciati dalle istituzioni, è specificato che il diploma accademico di secondo livello può essere conseguito non solo al termine del corso di diploma accademico di secondo livello ma anche **al termine del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico**; inoltre, è precisato che

il diploma di perfezionamento o master è conseguito, oltreché al termine del corso di perfezionamento, anche al termine del "**corso di master**" (lett. a) e c));

- il riferimento al diploma accademico di formazione alla ricerca è sostituito, ovunque nell'articolo 3 del regolamento, con un riferimento al **diploma accademico di dottorato di ricerca**, conseguito al termine del **relativo corso** (parimenti, ridenominato) (lett. b) e f));

- il comma 2 dell'articolo 3, attualmente volto a specificare che i titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale, è **integralmente sostituito** con un comma che dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2023-2024 **le istituzioni AFAM**, ivi incluse quelle non statali accreditate, **provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati**, trasmettendo al Ministero, al termine di ciascun anno accademico, l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso (lett. d));

La relazione illustrativa fa presente che anche la modificazione appena illustrata è volta ad equiparare sempre più le istituzioni AFAM a quelle universitarie, che rilasciano autonomamente le pergamene finali.

- al comma 5 dell'articolo 3, che dispone che il **corso di specializzazione** ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, è **soppresso l'inciso** a norma del quale tali **ambiti** devono essere **individuati dal decreto del Ministro** con cui, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regolamento, sono tra l'altro attivati, in via sperimentale, i corsi di specializzazione; si sottolinea che la **soppressione** in questione è di **mero coordinamento testuale**, dato che l'articolo 5 del regolamento, integralmente sostituito dal comma 4 dell'articolo in commento, non reca più riferimenti al decreto ministeriale in questione (lett. e));

- il comma 7 è riformulato in modo da **definire in modo più chiaro, e distinto** ("anche al fine di superare i dubbi interpretativi insorti", chiosa la relazione illustrativa) **il corso di perfezionamento e quello di master**, che nella formazione vigente del comma sono definiti congiuntamente. Con la riformulazione proposta, si chiarisce che il corso di **perfezionamento** "risponde ad **esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio**" mentre il corso di **master** "risponde ad **esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente**" (lett. g)).

Il **comma 3 dell'articolo in esame** reca modifiche all'**articolo 4 del regolamento**, rubricato "**Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata**". Le modifiche apportate sono le seguenti:

- il comma 2 dell'articolo 4, che consente alle istituzioni AFAM di attivare, tra l'altro, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente e alla educazione degli adulti, è modificato nel senso di specificare che tali attività formative sono attivate **senza pregiudizio dei corsi ordinamentali** organizzati dalle istituzioni, e che esse possono essere anche volte **all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale** (lett. a));

- al comma 3 dell'articolo 4, è specificato che il regolamento con cui le istituzioni AFAM disciplinano i criteri e le modalità di svolgimento delle **attività formative ulteriori rispetto ai corsi ordinamentali**, è il **regolamento didattico generale** (vedi *supra*, il commento al comma 1); parimenti, al comma 4 dell'articolo 4, è specificato che è il medesimo regolamento didattico generale quello titolato a definire i criteri e le modalità con cui sono **mantenuti attivi gli obiettivi formativi perseguiti dalle scuole già attivate** all'interno delle istituzioni AFAM (lett. b) e c)).

Il **comma 4 dell'articolo in esame** sostituisce integralmente l'**articolo 5 del regolamento**, attualmente rubricato "Ordinamento didattico generale e scuole", con un nuovo articolo rubricato "**Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole**".

Le **innovazioni** del nuovo articolo 5 del regolamento proposto dallo schema di decreto in esame, rispetto al testo attualmente vigente, sono **significative**.

Anzitutto, l'**aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole**, attualmente disposta con decreto ministeriale, **diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni**, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico (comma 1).

Questo, nota la relazione illustrativa, valorizza l'**autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni AFAM**, in conformità al processo di avvicinamento delle istituzioni AFAM al sistema universitario. L'esigenza, stando ancora a quanto ripotato dalla relazione illustrativa, nasce anche dal fatto che le scuole spesso sono risultate "**pleonastiche**" in quanto, soprattutto nelle istituzioni musicali, a molte di esse afferisce un solo corso di studi.

Replicando al Consiglio di Stato che, nel proprio parere interlocutorio del 29 dicembre 2023, aveva ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione del Ministero l'opportunità di una **più dettagliata definizione dello spazio di autonomia di ciascuna istituzione** nel raggruppare corsi di materie omogenee in scuole, l'Amministrazione precedente ha fatto presente che le istituzioni AFAM appartengono alla formazione superiore al pari delle istituzioni universitarie e che, relativamente a quest'ultime, la normativa vigente prevede strutture di raccordo facoltativo sulla base di meri **"criteri di affinità disciplinare"**, che il legislatore, tuttavia, non definisce. Analogamente, la novella regolamentare si limita a confermare che il raggruppamento in scuole avvenga con il criterio della **"omogeneità delle materie"**, senza definirlo più compiutamente. Il Ministero sottolinea l'opportunità di lasciare **ampi spazi di flessibilità** in riguardo alla possibilità di adottare **criteri differenti per l'aggregazione dei corsi**, anche in ragione della circostanza che le istituzioni presenti sul territorio presentano dimensioni organizzative assai diverse. Il **Consiglio di Stato** si è dichiarato **soddisfatto** da tali argomentazioni.

I corsi e, laddove istituite, le scuole, restano strutturati in **dipartimenti**, volti a coordinarne l'attività didattica e di ricerca. Per quanto riguarda l'attività di **produzione artistica**, essa, rispetto al testo vigente, **viene esclusa** dal novero delle attività coordinate dai dipartimenti: si prevede solo che, in materia, i dipartimenti possano formulare proposte al **Consiglio accademico** (comma 2).

Si fa presente che la relazione illustrativa identifica la ratio alla base di questa innovazione nell'esigenza di garantire che la **produzione artistica**, potendo per sua natura essere **trasversale** alle diverse aree disciplinari, sia coordinata a **livello centrale**.

I successivi commi 3, 4 e 6 del nuovo, proposto, articolo 5 del regolamento recano la nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di **istituzione** e al **funzionamento dei dipartimenti**, dei **corsi** e, ove costituite, delle **scuole**.

Il numero e la denominazione di dipartimenti, corsi e scuole, nonché il loro funzionamento, sono **definiti direttamente alle istituzioni AFAM**, con delibera del Consiglio accademico. In modo analogo sono disciplinate le figure dei **coordinatori di dipartimento e di scuola**, **eletti** dai docenti a tali strutture afferenti.

I **dipartimenti**, dunque, sottolinea la relazione illustrativa, non sono più predefiniti da un regolamento ministeriale, ma **sono individuati autonomamente dalle istituzioni** che li disciplinano nel numero, nella denominazione nonché nell'afferenza dei corsi di studio e delle eventuali scuole che raggruppano più corsi. È inoltre sottolineato che le figure di **coordinatore di dipartimento** e, laddove costituita, **di scuola** sono figure **elettive**, similmente a quanto avviene nelle strutture dipartimentali universitarie. Come si vede, nella nuova versione del regolamento, la **competenza generale in ambito didattico e di ricerca** è attribuita al **Consiglio accademico**.

Ogni dipartimento, ed ogni scuola, si dota di **organi collegiali di coordinamento**, ai cui componenti non spettano indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati, e all'interno dei quali è nominato almeno **un rappresentante degli studenti** con diritto di voto o, in mancanza, uno studente individuato dalla consulta degli studenti dell'istituzione.

Il comma 5 del novellato articolo 5 del regolamento chiarisce infine che, fino all'adozione da parte del consiglio accademico, delle delibere di cui si è dato conto sopra, l'offerta formativa delle istituzioni rimane quella attualmente esistente.

Il **comma 5 dell'articolo in esame** reca modificazioni all'**articolo 6 del regolamento**, in materia di **crediti formativi accademici**. Le modificazioni apportate sono le seguenti (in relazione alla lettera c), essa è di mero coordinamento formale del testo):

- dopo il comma 2, che fissa in 60 crediti formativi la quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è inserito un comma aggiuntivo, il 2-bis, che fissa in **36 crediti** la quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da **uno studente a tempo parziale** (lett. a));

- il comma 3, che affida a decreti ministeriali il compito di determinare la **frazione dell'impegno orario** complessivo che deve essere riservata allo **studio personale**, alle **attività di laboratorio** o ad altre attività formative di tipo individuale, è modificato nel senso di specificare che tale determinazione deve essere effettuata **per ciascun corso**, e non per ciascuna scuola, come nel testo vigente (lett. b));

- il comma 5, in materia di **riconoscimento dei crediti acquisiti** dallo studente che prosegua gli studi in altro corso o in altra istituzione, è modificato nel senso di inserire gli **istituti tecnici superiori** tra le istituzioni verso cui lo studente può transitare – che, si ricorda, sono titolari del potere di concedere o meno tale riconoscimento - e nel senso di specificare che le **procedure di riconoscimento** sono stabilite

nel regolamento didattico generale e seguono specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso (lett. d));

- nei commi 6 e 7, a seguito della distinzione introdotta tra regolamenti didattici generali e regolamenti dei corsi, si specifica che sono i **regolamenti dei corsi** quelli deputati a prevedere **forme di verifica periodica dei crediti acquisiti**, e a fissare i criteri secondo i quali le istituzioni possono riconoscere come crediti **le conoscenze e le abilità professionali maturate** nella specifica disciplina (lett. e) e f)).

Il **comma 6 dell'articolo in esame** reca modificazioni all'**articolo 7 del regolamento**, in materia di **ammissioni ai corsi**. Le modificazioni apportate sono le seguenti:

- al comma 1, che prevede che per l'ammissione ad un corso di primo livello occorra essere in possesso di un **diploma di scuola secondaria superiore**, si prevede che tale requisito valga anche per l'ammissione ad un **corso di diploma accademico a ciclo unico** (lett. a));

- al comma 2, a seguito della distinzione introdotta tra regolamenti didattici generali e regolamenti dei corsi, si specifica che sono i **regolamenti dei corsi** a definire le **conoscenze richieste per l'accesso** e a determinarne le **modalità di verifica**, anche a conclusione di **attività formative propedeutiche**, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore (lett. b));

- il comma 3 è integralmente sostituito, al fine di rinominare i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ma soprattutto al fine di chiarire che quella di **ammettere** ai corsi di diploma accademico di primo livello gli **studenti con spiccate capacità e attitudini**, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, è **una mera facoltà**, e non un obbligo, per le citate istituzioni (lett. c));

- il comma 5 è integralmente sostituito, al fine di prevedere che i **titoli di studio** che costituiscono requisito per essere ammessi ad un **corso di specializzazione** sono il **diploma accademico di secondo livello e la laurea magistrale**, e non, come recita il testo vigente, il diploma accademico di primo livello e la laurea (lett. e));

La relazione illustrativa esplicita che tale modificazione è volta a correggere una disposizione "rivelatasi critica" in quanto consente l'accesso ai corsi di specializzazione con il solo diploma di primo livello.

- ai commi 6 e 7, in coerenza con le analoghe modificazioni apportate anche altrove, è sostituito il riferimento al corso di "formazione alla ricerca" con il riferimento al corso di **"dottorato di ricerca"**, ed è chiarito che il **master è un corso distinto** dal corso di perfezionamento; al comma 7, secondo periodo, ove si dispone che le singole istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali sia richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale, si precisa che esse definiscano anche i **titoli prevalenti da considerare equipollenti a tali titoli** (lett. f) ed g));

Quest'ultima modifica è introdotta al fine di comprendere i titoli AFAM e universitari del cosiddetto **"vecchio ordinamento"**, nella misura in cui sono equiparati ai titoli di secondo livello. La relazione illustrativa ricorda, infatti, che i titoli AFAM del vecchio ordinamento sono equiparati ai titoli di secondo livello solo se conseguiti da soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

- infine, in tutti i commi dell'articolo 7 dove si citano i **titoli di studio conseguiti all'estero**, è specificato che essi debbano essere riconosciuti **"equipollenti"**, termine tecnico più corretto del vigente "idonei", a quelli conseguiti in Italia che costituiscono requisito per l'accesso ai vari corsi; si ricorda, peraltro che, ai sensi del comma 8, il **riconoscimento dell'equipollenza** dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è **deliberato dalla istituzione interessata**, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti (lett. a), d), e), f) e h)).

Il **comma 7 dell'articolo in esame** modifica l'**articolo 8 del regolamento**, in materia di **conseguimento dei titoli e di durata dei corsi**, in particolare sostituendo il comma 2 del citato articolo, dedicato al conseguimento del diploma accademico di secondo livello. Rispetto al testo vigente, è inserito un periodo ai sensi del quale si prevede che per conseguire il **diploma accademico di secondo livello a ciclo unico**, lo studente deve aver acquisito almeno **300 crediti**. Restano 120 i crediti necessari per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello. In entrambi i casi, il numero di crediti può essere modificato con decreto del Ministro, in relazione a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.

Il **comma 8 dell'articolo in esame** sostituisce integralmente **l'articolo 10 del regolamento**, in materia di **regolamenti didattici**. L'articolo è innovativo rispetto al precedente, poiché, come si è detto, una delle innovazioni introdotte dalla presente riforma è quella di distinguere tra **regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi** (si veda *supra*, in commento al comma 1, lettere d) ed e)).

Il nuovo articolo 10 prevede, al comma 1, che gli ordinamenti didattici sono disciplinati dalle istituzioni con **appositi regolamenti**, redatti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi decreti attuativi. Si sottolinea che il testo vigente dell'articolo 10 stabilisce che i regolamenti didattici adottati dalle singole istituzioni AFAM debbano essere approvati dal Ministero: come si dirà subito sotto, nel nuovo quadro normativo proposto, **l'approvazione ministeriale resta necessaria solo per il regolamento didattico generale**, e non per i regolamenti dei corsi.

Il comma 2 disciplina il **regolamento didattico generale**, volto a disciplinare gli **aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica dei corsi**. Esso è redatto in conformità allo statuto dell'istituzione ed è approvato dal Ministero, e reca disposizioni in merito alle **seguenti questioni** (si tratta, per la quasi totalità, delle materie contenute nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 10 vigente, vedi *infra* per un confronto):

a) obiettivi, tempi e modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

b) procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, delle attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

c) procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che da esprimere mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

e) valutazione della preparazione iniziale degli studenti all'accesso;

f) criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti chiamati a partecipare alle attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti;

g) organizzazione di tali attività formative, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;

h) istituzione di un apposito servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché, in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti a tempo parziale;

l) modalità di individuazione, per ciascuna attività, della struttura o del soggetto responsabili;

m) valutazione della qualità della didattica;

o) forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

p) modalità per il rilascio dei titoli conseguiti;

q) numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti e nelle scuole, se costituite, e relative modalità di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti;

r) numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta.

Si segnala che tra le lettere che compongono il comma 2, è stata omessa la lettera n). La medesima anomalia è rintracciabile nel testo vigente del [DPR n. 212 del 2005](#) (articolo 10, comma 4).

Il comma 3 è dedicato ai **regolamenti dei corsi**, dedicati a disciplinare la **funzionalità dei singoli corsi di studio**. Essi sono proposti dalle competenti strutture didattiche sulla base di uno schema tipo di regolamento definito dal consiglio accademico e nel rispetto delle disposizioni del regolamento didattico generale, e **sono approvati dal Consiglio accademico**, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilità finanziaria. I regolamenti dei corsi recano disposizioni in merito ai **seguenti aspetti** (si tratta, per la quasi totalità, delle materie contenute nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 10 vigente, vedi *infra* per un confronto):

a) denominazioni e obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e, se costituite, delle scuole di afferenza;

b) quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) crediti assegnati a ciascuna attività formativa;

- d) modalità della prova finale per il conseguimento del titolo;
- e) elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- f) obiettivi formativi specifici, crediti ed eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- g) *curricula* offerti agli studenti e regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- h) tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- i) disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attività formativa, con esclusione dello studio individuale, con facoltà di incrementare tale percentuale.

Si fa presente che il **testo attualmente vigente dell'articolo 10**, in un contesto che ancora non prevede la bipartizione del sistema normativo interno alle istituzioni AFAM in due tipologie distinte di regolamenti, **riporta** comunque già **in modo separato**, in due commi distinti, i **contenuti che i regolamenti didattici devono contenere**: al **comma 3** sono riportati i contenuti riferiti ai **singoli corsi**, al **comma 4** quelli riferiti agli **aspetti** di organizzazione dell'attività didattica **comuni** ai corsi di studio.

I **due elenchi di materie** di cui al **nuovo articolo 10** proposto dallo schema di decreto in esame, di competenza del regolamento didattico generale (quelli di cui al comma 2) e dei regolamenti dei corsi (quelli di cui al comma 3) **riprendono, per la gran parte, gli elenchi vigenti**. Si riportano di seguito le **innovazioni sostanziali**, tutto sommato ridotte, proposte dallo schema di decreto in esame:

- il **regolamento didattico generale** dovrà disciplinare anche il **numero dei rappresentanti degli studenti** nei dipartimenti e nelle eventuali scuole e le relative modalità di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti (comma 2, lettera q)) e il **numero di crediti formativi richiesti per l'iscrizione a tempo parziale** degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta (comma 2, lettera r));
- in relazione alle materie di competenza dei **regolamenti dei corsi**, in linea con le modificazioni introdotte altrove, è introdotta la previsione per cui tali regolamenti devono disciplinare **l'afferenza** del corso al dipartimento e, **solo eventualmente, alla scuola** (comma 3, lettera a));
- in ordine agli **obblighi di frequenza** di cui alla lettera i) del comma 3, la **soglia minima è abbassata dall'80 al 50 per cento**, ma è espressamente concessa alle singole istituzioni, nei propri regolamenti dei corsi, la possibilità di **prevedere percentuali maggiori**, in omaggio alla loro autonomia ed in linea con quanto già avviene nel mondo universitario.

Ai sensi del nuovo comma 4, sia il regolamento didattico generale che i **regolamenti dei corsi sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione** e sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima.

Il nuovo comma 5 prevede che le **istituzioni rilascino**, come supplemento al diploma di ogni titolo, un **certificato** che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al **curriculum** specifico seguito dallo studente.

Il nuovo comma 6, infine, attribuisce alle singole istituzioni il compito di **riordinare e di disciplinare**, con appositi regolamenti, **le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti**, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e del regolamento didattico generale. Si prevede inoltre che il Ministro, con propri decreti, individui i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni, al fine di poter procedere all'elaborazione delle relative statistiche.

Il **comma 9 dell'articolo in esame** inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, **due nuovi articoli, il 10-bis e il 10-ter**, rispettivamente dedicati ai "**Diplomi ad honorem**" e ai "**Diplomi in restauro**".

L'articolo 10-bis prevede, al comma 1, che le **istituzioni**, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, **possano conferire il diploma accademico ad honorem**, ovvero il **dottorato di ricerca ad honorem**, a **personalità di chiara fama** artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si sono distinte per attività artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo. Il comma 2 statuisce che il diploma accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di secondo livello e il dottorato di ricerca ad honorem quelli del dottorato di ricerca. Ai sensi del comma 3, ciascuna istituzione può attribuire al massimo un diploma accademico ad honorem e un dottorato di ricerca *ad honorem* per ciascun anno accademico.

Si fa presente, da un punto di vista meramente formale, che, nel testo del provvedimento, i commi nei quali è diviso l'articolo 10-bis non sono adeguatamente separati.

L'articolo 10-ter equipara al diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali", di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302, i **diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti** ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei **corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#)**.

Il **comma 10 dell'articolo in esame** reca modifiche all'**articolo 11 del regolamento**, dedicato alle **istituzioni AFAM non statali**.

La relazione illustrativa spiega come **l'articolo 11 sia tuttora la norma sulla quale**, in attesa dell'adozione del regolamento sulla programmazione e la valutazione del sistema AFAM previsto dall'[articolo 2, comma 7, lettera g\), della legge n. 508 del 1999](#), **si basa la disciplina del sistema AFAM privato**: data la mancata attuazione, ad oggi, di tale regolamento si è reso necessario provvedere ad un **aggiornamento del quadro normativo** di riferimento, dei **requisiti** che le istituzioni AFAM non statali devono avere ai fini del riconoscimento dell'autorizzazione ministeriale al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, nonché della **procedura** di valutazione volta al riconoscimento.

In primo luogo, la **lettera a)** sostituisce il comma 1 dell'articolo 11 del regolamento, che prevede che, **con decreto del Ministro**, possa essere rilasciata, su richiesta delle istituzioni interessate, **l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica**. Rispetto al testo vigente, quello proposto prevede che, a decorrere dall'anno accademico 2023-2024 (su questo, si veda l'osservazione *infra*), tale autorizzazione **possa essere conferita solo a istituzioni con pluriennale esperienza** nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con **linee generali d'indirizzo** adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle **esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa**. Inoltre, è previsto che le istituzioni interessate debbano corredare, nella relazione tecnica che presentano ai fini dell'autorizzazione, **anche la documentazione attestante la loro qualificazione**, oltretutto la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali e la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.

La relazione illustrativa evidenzia che mentre la finalità iniziale dell'articolo 11 era quella di assicurare meccanismi di riconoscimento alle istituzioni che operavano già al momento dell'entrata in vigore della [legge n. 508 del 1999](#), la finalità della presente novella, alla luce del lungo tempo intercorso, si propone di **autorizzare al rilascio di titoli aventi valore legale** quelle istituzioni che sono in possesso dei **prescritti requisiti di qualificazione** e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM.

L'introduzione della **valutazione della qualificazione** dell'istituzione ai fini del riconoscimento dei relativi titoli segna il **passaggio** da una **logica** autorizzativa dei singoli corsi a quella **della valutazione dell'istituzione nel suo complesso**, anticipando un'esigenza della programmazione del sistema AFAM che potrà trovare piena regolamentazione con l'adozione del relativo regolamento previsto dall'[articolo 2, comma 7, lettera a\), della legge n. 508 del 1999](#), in materia di requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti.

La **lettera b)** sostituisce il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento, prevedendo, rispetto al testo vigente: che il **parere del CNAM** sull'autorizzazione sia espresso non solo in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi preposti, ma **anche in ordine alla qualificazione dell'istituzione**; che il **parere dell'ANVUR** sia espresso in ordine all'adeguatezza non solo delle strutture e del personale, ma **anche delle risorse finanziarie**; che l'**ANVUR** possa avvalersi di **esperti della valutazione**, ai sensi e nei limiti di cui all'[articolo 12, comma 4, lettera d\), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76](#).

Si ricorda che il citato [articolo 12, comma 4, lettera d\), del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76](#), prevede che l'**ANVUR** possa **stipulare**, sulla base di apposito regolamento approvato dal proprio Consiglio direttivo, **contratti con esperti della valutazione**, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, la **lettera c)** introduce un nuovo periodo alla fine del comma 4 dell'articolo 11 del regolamento, volto a prevedere che **le istituzioni AFAM non statali autorizzate siano soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR** ai fini della verifica della permanenza dei requisiti necessari e dei risultati conseguiti. È inoltre previsto che, in caso di esito positivo di tale valutazione, con le medesime procedure, possa essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.

La relazione illustrativa sottolinea che le modificazioni proposte con riferimento alle **funzioni dell'ANVUR** si inseriscono nel solco normativo costituito dall'[articolo 14, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76](#), ai sensi del quale nelle more dell'emanazione di regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettere g) e i), della [legge n. 508 del 1999](#), relativi alla programmazione ed alla valutazione del sistema AFAM, l'ANVUR effettua le attività già attribuite all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, poi CNVSU, in merito all'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle istituzioni AFAM private.

Replicando al Consiglio di Stato che, nel proprio parere interlocutorio del 29 dicembre 2023, aveva ritenuto opportuno sottoporre all'attenzione del Ministero l'opportunità della **previsione di più stringenti forme di controllo delle istituzioni non statali che possono rilasciare titoli di Alta formazione**, il Ministero ha fatto presente di aver effettivamente proposto, con lo schema di decreto in esame, l'introduzione di **forme di controllo più stringenti di quelle attualmente vigenti**. Si prevede infatti che la prevista autorizzazione possa essere rilasciata **solo a qualificate istituzioni** non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con le linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base di esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa, mentre la norma tuttora vigente contiene un generico riferimento a "istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge". Inoltre, si propone che **l'autorizzazione venga concessa previo parere del CNAM in ordine alla qualificazione dell'istituzione** e non più solo in ragione della conformità dell'ordinamento didattico dei corsi proposti, e viene affidato **all'ANVUR**, oltreché il compito di valutare l'adeguatezza delle strutture e delle risorse, anche quello di **verificare la persistenza dei requisiti** per il mantenimento dell'accREDITAMENTO in relazione a ciascun corso autorizzato. Il **Consiglio di Stato** si è dichiarato **soddisfatto** da tali argomentazioni.

Si fa presente che la relazione illustrativa, a pagina 13, evidenzia che le novellate disposizioni dell'articolo 11, in considerazione delle tempistiche necessarie all'implementazione delle stesse, ancorché il dato testuale faccia riferimento espresso all'anno accademico 2023/2024, troveranno applicazione a partire dall'anno accademico successivo, ossia 2024/2025.

Si valuti l'opportunità di modificare in tal senso lo schema di decreto in esame in sede di emanazione definitiva.

Il **comma 11 dell'articolo in esame** reca modifiche all'**articolo 12 del regolamento**, recante **norme transitorie**. Le modifiche apportate sono le seguenti:

- al comma 2, si specifica che la disposizione ivi prevista, a norma della quale le istituzioni assicurino la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti, è applicabile **solo nel caso di effettiva introduzione di tali nuovi ordinamenti didattici** (lett. a));

- si sostituisce il comma 3, al fine di armonizzarne il disposto con quanto previsto dall'[articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60](#). In particolare, si prevede che gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici **possano continuare ad organizzare i corsi propedeutici e le attività non curricolari da essi organizzati** ai sensi di tale articolo 15 (lett. b));

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60](#) e del relativo decreto ministeriale attuativo, il [n. 382 dell'11 maggio 2018](#), **gli istituti superiori di studi musicali e coreutici organizzano corsi propedeutici**, di durata massima triennale, nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, **finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello**, ed eventuali ulteriori attività non curricolari.

La relazione illustrativa evidenzia che disciplina del citato decreto ministeriale attuativo rappresenta il punto di equilibrio tra l'esigenza di concentrare le risorse sull'insegnamento accademico e la necessità, in ambito musicale e coreutico, di **iniziare la formazione musicale e coreutica a partire da età decisamente inferiori a quelle di accesso ai corsi accademici**.

- dopo il comma 3, è inserito un nuovo comma **3-bis**, ai sensi del quale le istituzioni possono **erogare i corsi ordinari mediante convenzioni**, solo in base alle disposizioni dell'[articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#) (lett. c));

Il citato comma 8 prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'ANVUR, possa essere autorizzata **l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni AFAM statali in sedi diverse dalla loro sede legale**, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Le procedure per l'autorizzazione dei corsi in questione e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione, sono demandate ad un **decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca**, emanato su proposta dell'ANVUR (si tratta del [decreto ministeriale n. 121 del 28 ottobre 2021](#)).

- si propone quindi l'abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 11 del regolamento. Il comma 4 prevede che, fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e

secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza modulino l'offerta dei relativi corsi in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. Il comma 5 prevede che gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi rilasciati dalle istituzioni AFAM (lett. d)).

Si tratta di disposizioni che, come sottolinea la relazione illustrativa, hanno esaurito la loro portata normativa, anche in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dal momento della loro entrata in vigore.

Il **comma 12 dell'articolo in esame** reca una modifica all'**articolo 13 del regolamento**, recante la **clausola finanziaria**. Essa è volta a specificare che agli adempimenti previsti dal regolamento le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione illustrativa specifica che la modificazione proposta trova la sua ratio nel fatto che le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono aumentare le proprie spese anche in applicazione delle disposizioni regolamentari, ma, tali oneri, qualora sussistessero, non devono avere alcun impatto sugli equilibri di bilancio dello Stato.

Il **comma 13 dell'articolo in esame** reca una modifica all'**articolo 14 del regolamento**, recante **abrogazioni**. In particolare è specificato che il regolamento didattico a decorrere dalla cui emanazione cessano di avere efficacia le norme incompatibili con il regolamento di cui al presente schema di decreto è, per ciascuna istituzione, il **regolamento didattico generale**.

L'**articolo 2** dello schema di decreto in esame reca la **clausola di invarianza finanziaria**. Esso dispone che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Senato: Dossier n. 251

Camera: Atti del Governo n. 131

11 marzo 2024

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	✕ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CU0090